



ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

L'ASSESSORE

REGOLAMENTO SULL'ACCESSO DEGLI ANIMALI D'AFFEZIONE PRESSO GLI UFFICI

Il presente Regolamento ha lo scopo di tutelare il benessere degli animali e dei lavoratori in quanto la loro presenza nell'ambiente lavorativo tende a ridurre lo stress e, conseguentemente, il tasso di assenteismo aumentando, nel contempo, la produttività.

Al fine di perseguire, altresì, una migliore convivenza degli animali d'affezione con la collettività umana, il presente Regolamento disciplina il libero accesso degli stessi all'interno degli Uffici dell'Assessorato.

Normativa di riferimento

Legge 14 agosto 1991, n. 281. "Legge quadro in materia di animali d'affezione e di prevenzione del randagismo";

Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954 n.320. "Regolamento di Polizia veterinaria";

Legge regionale 3 agosto 2022, n. 15. "Norme per la tutela degli animali e la prevenzione del randagismo".

Articolo 1

Negli uffici dell'Assessorato, l'accesso degli animali d'affezione è sempre consentito, a prescindere dalla taglia, purché in regola con i vaccini, muniti di microchip e accompagnati dal proprietario o detentore a qualsiasi titolo.

Articolo 2

I detentori che conducono gli animali d'affezione negli uffici sono tenuti a usare il guinzaglio e ad avere a disposizione la museruola, ad eccezione degli animali di piccola taglia che possono essere tenuti in braccio o in borsa. La lunghezza massima consentita del guinzaglio è di 1,5 metri. In nessun caso, l'animale può essere lasciato incustodito.

Articolo 3

I proprietari o detentori, a qualsiasi titolo, che conducono gli animali d'affezione negli Uffici dell'Assessorato, dovranno farlo avendo cura che non sporchino e che non creino disturbo o danno alcuno.

Articolo 4

I proprietari o detentori, a qualsiasi titolo, sono sempre responsabili del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e rispondono, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocate dall'animale stesso.

Articolo 5

All'interno dei locali dell'Assessorato, il detentore dell'animale d'affezione è sempre tenuto:

- a) alla totale asportazione delle deiezioni lasciate dall'animale con successivo idoneo smaltimento;
- b) a fare uso, per l'asportazione delle deiezioni, di idonei raccoglitori - possibilmente di materiale plastico impermeabile - che deve avere immediatamente disponibili al seguito e che permettano di provvedere alle operazioni in modo igienico;
- c) a portare con sé il raccoglitore delle deiezioni di cui al punto precedente.

Articolo 6

Agli animali d'affezione sono preclusi corridoi, pianerottoli e altri luoghi di passaggio, se non per il tempo strettamente necessario al transito. Sarà infatti permesso l'accesso solo agli Uffici dei richiedenti, restando esclusi tutti gli altri spazi e le sale di comune frequentazione.

Articolo 7

I proprietari o detentori, a qualsiasi titolo, sono tenuti ad allontanare l'animale dagli Uffici nel caso in cui l'abbaiare persistente dello stesso disturbi l'esercizio dell'attività amministrativa svolta dal personale in servizio.

Articolo 8

E' consentito l'accesso presso i locali dell'Assessorato ad un numero non superiore a 10 animali d'affezione contemporaneamente. A tal fine, il proprietario o detentore, a qualsiasi titolo, dell'animale, in veste di utente, è tenuto alla registrazione presso la portineria che regolerà l'accesso.

Articolo 9

Nel caso in cui il proprietario o detentore, a qualsiasi titolo, dell'animale, espleta l'attività lavorativa presso gli Uffici dell'Assessorato, lo stesso dovrà chiedere preventiva autorizzazione al Dirigente Generale del Dipartimento dell'Ambiente o del Dirigente Generale del Comando del Corpo Forestale. Tale autorizzazione dovrà essere esibita agli Uffici di portineria i quali avranno l'obbligo di verificare la presenza in Assessorato del numero massimo di animali d'affezione indicato al superiore articolo 7. Inoltre, laddove la postazione di lavoro del dipendente, proprietario o detentore di animale, ospita più dipendenti, l'accesso degli animali d'affezione è consentito previa autorizzazione anche da parte del Dirigente preposto alla struttura intermedia.

Articolo 10

La violazione degli obblighi di cui agli articoli precedenti potrà comportare, da parte del Dirigente Generale, la sanzione della sospensione dell'autorizzazione a far accedere l'animale d'affezione, per un periodo da trenta giorni a un anno.

Per quanto non espressamente indicato nel presente Regolamento vigono le leggi in materia.

L'ASSESSORE

On. Avv. Giuseppa Savarino